

Dübendorf, 12 dicembre 2013

Nessuna responsabilità dei subappaltatori per i prestatori di personale

Riguardo alla responsabilità dei subappaltatori per i prestatori di personale, swissstaffing ha ottenuto il parere seguente dai giuristi della SECO, Collocamento e personale a prestito (signori Greub e Vedovati):

“La definizione generale di un subappaltatore prevede che quest’ultimo si sia impegnato contrattualmente a svolgere lavori per l’appaltatore primario, il quale a sua volta risponde contrattualmente al committente. Queste condizioni non sono date nel caso di un prestatore di personale, in quanto il suo obbligo contrattuale sta nella messa a disposizione di personale e non nello svolgimento di lavori. A nostro parere, i lavoratori a prestito nell’edilizia sono di conseguenza esclusi dalla regolamentazione della responsabilità solidale. Il prestatore di personale non è sub-subappaltatore del subappaltatore. A ciò si aggiunge il fatto che non è il subappaltatore a dover versare il salario del lavoratore preso in prestito, bensì il prestatore di personale. Se un subappaltatore impiega un lavoratore preso in prestito, non può comprovare all’appaltatore primario il rispetto del salario minimo. Ciò vale anche quando il subappaltatore prende in prestito il lavoratore da un’altra azienda, nella misura in cui si tratti di un prestito di personale e non di un’assegnazione di lavori.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, il subappaltatore è però responsabile anche del lavoratore preso in prestito, conformemente alla Legge sul lavoro e alle altre disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (p.es. art. 10 OPI). Secondo la SECO, in questo settore la responsabilità solidale non è esclusa di principio. Nella pratica, però, le ripercussioni dovrebbero essere minime, dato che il subappaltatore deve comprovare il rispetto delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute in riferimento all’intera azienda e non ai singoli collaboratori impiegati nella sua azienda”.

Conclusione: secondo la SECO, i lavoratori a prestito nell’edilizia sono esclusi dalla regolamentazione della responsabilità solidale. Viene pertanto a cadere la compilazione del modulo ai sensi dell’art. 8b, cpv. 1, lett. b dell’Ordinanza sui lavoratori distaccati (in materia di salari).

La SECO non esclude però di principio una responsabilità solidale nel campo della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro. In altre parole, non è chiaro se il prestatore di personale sia in questo caso soggetto all’obbligo di compilare il modulo. swissstaffing ha chiesto chiarimenti alla SECO a tale proposito.

Nella pratica, però, le ripercussioni dovrebbero essere minime, dato che il subappaltatore deve comprovare il rispetto delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute in riferimento all’intera azienda e non ai singoli collaboratori impiegati nella sua azienda.

In caso di domande, il servizio giuridico di swissstaffing è volentieri a disposizione:
legal@swissstaffing.ch o 044 388 95 75